



COMUNE DI SAVA

PROVINCIA DI TARANTO

C.F.: 80009650732 - P.IVA: 01879170734



PROGETTO:

SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 4 DISPOSITIVI AUTOMATICI FISSI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART.146 C. 3 DEL CODICE DELLA STRADA E DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART 142 DEL C.D.S. IN POSTAZIONE FISSA COMPRESO AUSILIO LEGALE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI

ESECUTIVO

PROGETTAZIONE:

TEN. LUIGINA SOLOPERTO

GEOM. ALESSIO BUCCOLIERO

OGGETTO:

CAPITOLATO D'ONERI



COMUNE DI SAVA

PROVINCIA DI TARANTO

C.F.: 80009650732 – P.IVA: 01879170734

Sito web: www.comune.sava.ta.it

Comando Polizia Municipale

(Tel. e Fax 099-9726014)

Email: pmsava@libero.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 4 DISPOSITIVI AUTOMATICI FISSI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART.146 C. 3 DEL CODICE DELLA STRADA E DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART 142 DEL C.D.S. IN POSTAZIONE FISSA COMPRESO AUSILIO LEGALE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale di Sava, nella necessità di realizzare un sistema di gestione del traffico urbano ed extraurbano e di ampliare le proprie attività nel settore del monitoraggio e controllo della mobilità, intende dotarsi di sistemi elettronici per il controllo e la gestione del traffico, di tipo avanzato e completo; in particolare di un sistema di controllo automatizzato delle infrazioni al Codice della Strada, art. 146 e di un sistema di controllo per delle infrazioni di cui all'art 142 del C.D.S.. in postazione fissa.

Sono qui di seguito illustrate nel dettaglio le caratteristiche tecniche e funzionali che dovranno possedere i componenti costituenti i sistemi oggetto dell'appalto.

E', altresì oggetto del presente appalto la formazione e l'assistenza del personale all'uso delle attrezzature e dei software necessari alla loro gestione e l'ausilio legale avverso i ricorsi presentati.

Gli apparati periferici oggetto di fornitura dovranno essere forniti nelle modalità e con le caratteristiche di cui al capitolato tecnico.

Art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO E INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'ammontare complessivo dell'appalto è stimato in € **371.900,00** di cui € 370.400,00 soggetti a ribasso d'asta ed € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

- Servizio di “LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NR. 4 DISPOSITIVI AUTOMATICI FISSI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART.146 C. 3 DEL CODICE DELLA STRADA” pari ad **€ 230.400,00 oltre** IVA per 36 mesi (€ 76.800,00 annuo), oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ammontare determinato dalle seguenti componenti mensili per sistema (comprehensive degli oneri di sicurezza):

- ✓ € 1.400,00 mensili per ogni sistema, a copertura del servizio di noleggio come descritto in allegato tecnico;
 - ✓ € 200,00 mensili per ogni sistema per rifacimento della segnaletica orizzontale nei siti di installazione dei sistemi di rilevamento infrazione e nuova segnaletica verticale di preavviso, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici per la durata dell'appalto;
- Servizio di “LOCAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL'ART 142 DEL C.D.S. IN POSTAZIONE FISSA” pari ad **€ 90.000,00 oltre** IVA per 36 mesi (€ 30.000,00 annuo);
 - Servizio di “AUSILIO LEGALE AVVERSO I RICORSI PRESENTATI” pari ad **€ 50.000,00 oltre** oneri previdenziali ed IVA per 36 mesi (calcolati su una base di n° 2000 ricorsi);

Gli importi risultanti dall'offerta si intendono formulati dalla ditta appaltatrice in base a calcoli di sua convenienza e quindi sono fissi ed invariabili, anche in presenza di aumenti di qualsiasi entità dei costi di mercato, senza possibilità alcuna di procedere alla loro revisione.

Le ditte partecipanti dovranno dare atto che l'importo a corpo è stato determinato sulla base di elementi verificati e ritenuti validi, sulla scorta dei quali hanno formulato la propria offerta. Pertanto la fornitura e la posa in opera, come determinate nel progetto presentato in sede di gara, sono da intendersi funzionali e complete in ogni loro parte per lo scopo per cui sono previste e per le finalità stabilite dal presente capitolato.

Non verrà accordato alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso della fornitura e posa in opera, fino ad esecuzione con esito positivo del collaudo finale degli interi sistemi.

Art. 3 – VALIDITÀ DELLE OFFERTE E DECORRENZA DEI VINCOLI

Le offerte delle imprese concorrenti saranno impegnative e ferme per il periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte.

L'Impresa aggiudicataria rimane vincolata verso la Stazione appaltante sin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione Giudicatrice, mentre la Stazione appaltante rimane vincolata verso l'Impresa aggiudicataria a partire dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

Art. 4 – DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, d.lgs n. 196/03 del regolamento EU n. 679/2016, si informa che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente ai fini dello stesso, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidabilità del servizio di cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla presente procedura;
- i dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente e/o collaboratori dell'ente;
 - ai componenti della commissione di gara

➤ ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/90.

Art. 5 – CONDIZIONI GENERALI

La sottoscrizione del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di forniture, di tutte le condizioni del presente capitolato, delle specifiche del bando di gara e di loro incondizionata accettazione.

Eventuali modificazioni di leggi, norme e regolamenti in vigore antecedentemente all'aggiudicazione della presente procedura aperta saranno da ritenersi valide a tutti gli effetti contrattuali, anche a parziale modifica delle norme contenute nel presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria dovrà sottostare scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali per infortuni e malattie, assegni ed assistenza familiare per i propri dipendenti, anche se non espressamente richiamate in seguito.

Art. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata. La violazione della presente disposizione comporterà di diritto la risoluzione del contratto, la perdita del deposito cauzionale definitivo, nonché il risarcimento di ogni danno maggiore. I predetti provvedimenti sono adottati dalla Stazione appaltante con apposito atto amministrativo, senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

L'impresa aggiudicataria potrà procedere al subappalto, nel rispetto delle normative vigenti in materia, indicando nell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

Nei casi di subappalti autorizzati, rimane impregiudicata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

1. L'omessa dichiarazione della terna;
2. L'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
3. L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 7 – CAUZIONE PROVVISORIA EX ART. 93 d.lgs N. 50/2016

L'operatore economico dovrà versare a favore del Comune di Sava € **7.438,00 (settemilaseiquattrocentotrentotto/00)** pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 1 del D.to L.vo 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede

di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. MIT 19 gennaio 2018 n. 31

Art. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA EX ART. 103 d.lgs N. 50/2006

Ai sensi dell'articolo 103, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Tale cauzione potrà essere costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa secondo normativa vigente.

Art. 9 – ASSICURAZIONI

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale a seguito delle operazioni di consegna, scarico e montaggio, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità ed onere.

L'impresa aggiudicatarie è tenuta a stipulare o dimostrare di aver stipulato le seguenti polizze, valevoli per l'intera durata del rapporto contrattuale, a copertura dei danni causati a terzi e/o dipendenti nel corso dell'esecuzione dei lavori e delle attività oggetto dell'appalto (fornitura, posa in opera, manutenzione ed assistenza. Nonché tutte le attività accessorie e/o complementari):

- polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura dei rischi inerenti la fornitura ed il servizio appaltati, con massimale minimo di € 5.000.000, 00 unico per sinistro e per anno.

La polizza dovrà, altresì, prevedere le seguenti condizioni estensive:

- sono considerati terzi gli utenti ed i dipendenti del Comune e tutte le persone da esso incaricate di controllare o sorvegliare i lavori, anche se partecipano ai lavori stessi;
- danni arrecati e/o subiti da eventuali subappaltatori (nel caso in cui il servizio venga affidato a terzi);
- danni a cose di terzi, comprese quelle dell'amministrazione appaltante, nell'ambito di esecuzione delle attività.

- polizza responsabilità civile verso dipendente (RCO), con massimale minimo di €. 5.000.000,00 per sinistro, con limite di €. 1.500.000,00 per dipendente infortunato.

Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per tutta la durata del contratto, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale prima dell'inizio della fornitura e comunque prima della stipula del contratto.

Art. 10 - MODALITÀ E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA: PROROGHE E SOSPENSIONI

L'impresa aggiudicataria installerà i sistemi oggetto del presente appalto entro 40 giorni dalla consegna dei lavori, che avverrà dopo la stipula del contratto, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e degli eventuali subappalti, previa messa a disposizione degli allacci elettrici da parte della stazione appaltante, nel modo che crederà migliore e più conveniente per consegnare il sistema di rilevamento infrazioni completo in opera funzionante nel termine stabilito, osservando le prescrizioni del presente capitolato. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di supervisionare l'andamento della fornitura e posa in opera di cui all'oggetto.

Nel caso in cui, a giudizio del committente, si verificasse o fosse prevedibile un ritardo nell'espletamento dell'appalto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a concordare con l'Amministrazione le opportune misure per accelerare l'esecuzione senza che tutto ciò rappresenti alcun onere addizionale o motivo per reclamo, fermo restando il pagamento delle penali per gli eventuali ritardi ingiustificati.

Le date contrattuali potranno essere prorogate, senza modifica dei patti e delle condizioni contrattuali, mediante adozione di apposita determina direttoriale, soltanto nei seguenti casi:

- richiesta adeguatamente motivata da parte dell'impresa aggiudicataria;
- effettivi ritardi causati da eventi di forza maggiore o per fatto imputabile a terzi.

Art. 11 - ULTIMAZIONE DELLA INSTALLAZIONE DEI SISTEMI

La fornitura e posa in opera si considera ultimata con l'emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile dell'Amministrazione.

Qualora dalle misure di collaudo risultasse la necessità di rifare, sostituire, modificare, calibrare o migliorare quanto fornito e posato per imperfetta esecuzione o funzionamento, l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire quanto le verrà indicato.

Art. 12 - TERMINE DI ULTIMAZIONE E SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Le operazioni di fornitura, installazione, messa in esercizio di quanto previsto dal presente capitolato dovranno essere effettuate in 30 giorni, naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, che avverrà dopo la stipula del contratto, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e degli eventuali subappalti, previa messa a disposizione degli allacci elettrici da parte della stazione appaltante.

Contestualmente all'ultimazione dei lavori l'impresa aggiudicataria consegnerà, senza ulteriore corrispettivo i manuali ed ogni altra documentazione tecnica.

Le operazioni di collaudo dovranno essere ultimate in 30 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dall'ultimazione della fornitura e posa in opera.

Successivamente al collaudo definitivo ed entro sette giorni dal rilascio del certificato con esito positivo del collaudo medesimo, la ditta appaltatrice è tenuta ad erogare un corso di formazione della durata minima di 3 (tre) giorni e rivolto al personale della Polizia Municipale preposto alla gestione dei sistemi di rilevamento infrazioni.

In caso di ritardo verrà applicato, una penale di Euro 150,00 (centocinquanta,00) al giorno per ogni giorno di ritardo.

Art. 13 – COLLAUDO

Il responsabile dell'esecuzione dei lavori nominato dal Comune, emetterà, entro 30 gg. dalla data di stipula del verbale d'ultimazione della fornitura, posa in opera ed attivazione del sistema, verbale di verifica di perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate ed emetterà il certificato di collaudo. Il collaudo dovrà verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Invito, dall'allegato Capitolato Tecnico e dovrà comunque attestare il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui al progetto esecutivo.

Art. 14 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Resta inteso che oltre agli oneri di cui all'allegato Capitolato Tecnico, sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- disponibilità degli operai e dei tecnici qualificati occorrenti per i rilievi e misurazioni relative alle operazioni di installazione;
- elaborazione delle istruttorie e relazioni tecniche, con eventuale fornitura di elaborati grafici per l'eventuale ottenimento di pareri e/o autorizzazioni da parte di altri enti eventualmente coinvolti;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni sindacali e receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, della struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di ottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertato dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e all'ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'ispettorato del lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, a titolo di risarcimento danni. Sulle somme detratte non saranno, a qualsiasi titolo, corrisposti interessi.
- Documentazione del sistema nei formati e tipi ritenuti corretti e sufficienti dalla direzione dei lavori.

Art. 15 – MANUTENZIONE E GARANZIA

La manutenzione verrà svolta nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando al riguardo a carico dell'impresa aggiudicataria ogni responsabilità civile e penale circa l'esecuzione delle opere civili ed impiantistiche.

La manutenzione dovrà contemplare tutte le attività di manutenzione preventiva e correttiva tali da garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali e funzionali dei sistemi di rilevamento delle infrazioni ex art. 146 e 142 del C.d.S.

Art. 16 – ONERI FISCALI

Tutti gli oneri contrattuali, le imposte, comprese quelle di bollo ed eventualmente quelle di registro, ed ogni altro onere fiscale inerente e conseguente al contratto ed all'esecuzione della fornitura sono a carico esclusivo dell'impresa aggiudicataria. L'IVA deve intendersi a carico dell'Amministrazione secondo le norme vigenti in materia fiscale ed alle eventuali modificazioni che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

Art. 17 – ONERI ED OBBLIGHI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Rimangono a carico del Committente gli oneri economici relativi a:

- i contratti di fornitura di energia elettrica cui provvederà separatamente l'Amministrazione, avendo cura di far predisporre i punti d'allaccio in prossimità delle postazioni di rilevamento infrazioni o dove si renderà necessario in seguito all'approvazione della progettazione esecutiva.
- la diretta gestione e vigilanza del sistema nel suo complesso;
- la messa a disposizione di un adeguato locale per la sistemazione della postazione operatore;
- l'ottenimento di tutti i necessari permessi da parte di tutti i soggetti interessati, siano essi Pubblici e/o Privati, dalle attività di installazione e posa in opera dei sistemi.

Art. 18 – DIRITTO DI RECESSO

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, previo pagamento delle forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti nei cantieri, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'impresa aggiudicataria con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Art. 19 – INADEMPIENZE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il contratto potrà essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, qualora l'impresa aggiudicataria si renda inadempiente ai patti convenuti.

In tal caso l'impresa aggiudicataria avrà diritto esclusivamente al pagamento della fornitura regolarmente eseguita ed accettata dal Responsabile del procedimento fino alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di sorta e senza obblighi per l'Amministrazione di ritirare i materiali eventualmente approvvigionati, anche se a piè d'opera, che dovranno, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, essere allontanati dalla zona dei lavori nel termine che sarà stabilito nella suddetta comunicazione.

Art. 20 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite al giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, la competenza è attribuita esclusivamente al Tribunale di Taranto.

Art. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Qualsiasi spesa inerente il contratto relativo alla fornitura in oggetto, nessuna eccettuata o scusa, sarà a carico dell'impresa aggiudicataria, che assume a proprio ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto in oggetto, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 22 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'appaltatore fattura con cadenza trimestrale posticipata al Comune di Sava, le proprie competenze.

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato previa presentazione di regolare fattura.

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010 convertito in legge n.217/2010. Ai sensi dell'art.3 comma 9-bis della citata Legge n.136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

Ai fini del corrispettivo da erogare alla Ditta Aggiudicataria, si chiarisce che il noleggio decorrerà dall'effettivo esercizio dei sistemi oggetto della fornitura, con esclusione temporale di eventuali periodi di sperimentazione e verifica.

Art. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto sarà subordinata al verificarsi che tutto quanto dichiarato coincida con le risultanze documentali e con le risultanze degli accertamenti che l'Amministrazione svolgerà d'ufficio, compreso il versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate.

L'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di carattere morale, richiesti per la partecipazione alla gara, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione delle operazioni di gara, l'impresa aggiudicataria riceverà specifica comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'aggiudicazione della gara con l'indicazione della data prevista per la stipula del contratto.

Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'impresa aggiudicataria avrà a disposizione 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per:

- presentare una dichiarazione dalla quale risulti la persona designata a firmare il contratto, con indicati il nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza (se trattasi di procuratore, dovrà inoltre essere presentato l'originale della procura o copia autentica notarile della stessa);
- presentare quietanza relativa al versamento della cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto, che dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale, o in alternativa con presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la quale dovrà espressamente contenere le seguenti clausole:
 - a. lo svincolo della garanzia potrà avvenire esclusivamente su apposita dichiarazione del Comune garantito o su restituzione del documento con l'annotazione del nulla osta per lo svincolo.
 - b. il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto alla stazione appaltante
 - c. presentare tutta la documentazione richiesta per la stipula del contratto.

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Art. 24 - RISERVATEZZA

In relazione alle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 del e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali delle Imprese partecipanti saranno conservati nelle banche dati della Stazione Appaltante quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della legge n. 241/1990.

In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è in facoltà della ditta partecipante esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 14, d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità riportate dalle relative disposizioni. Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la Privacy in data 8 aprile 2010.

Il Responsabile del Servizio

Ten. Luigina Soloperto